Civile Ord. Sez. 5 Num. 25740 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 23/09/2026

DA

RICORRENTE

CONTRO

Bossi;

CONTRORICORRENTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

tributaria di secondo grado per la Liguria il 23 agosto 2022, n. 702/02/2022, la quale - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di ingiunzione di pagamento n. 19852/2018 notificatale il 5 gennaio 2019 per l'importo complessivo di Euro 99.888,64 dal Comune di Levanto (LS), in dipendenza di avviso di accertamento per omesso versamento di ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI relative agli anni 2009/2017, con riferimento ad immobile, ubicato nel territorio comunale, di proprietà di La Fenice s.n.c., società della quale la contribuente era socia fino al recesso, esercitato in data 6 ottobre 2016 - ha rigettato l'appello proposto dalla medesima avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia n. 257/02/2019, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per IMU e TARI relative agli anni 2016 e 2017, rigettando tutti gli altri motivi di impugnazione.

2. Sull'impugnazione della contribuente, che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, limitando le censure alla violazione dell'art. 52, quinto comma, lett. d) D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il giudice di appello rigettava il gravame, ritenendo, indipendentemente da ogni questione circa l'ammissibilità del motivo, che l'ingiunzione oggetto di impugnazione "*è atto che non necessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risulta sottoscritto, come gli atti prodromici, dal funzionario responsabile. Le ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 dal 1998, non necessitano più del visto di esecutività*".

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un unico motivo e ha depositato memoria.

4. Il Comune di Levanto ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della censura in quanto non ritualmente formulata con il ricorso originario, come peraltro già rilevato dalla Commissione tributaria provinciale di primo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

grado. Ha inoltre dedotto l'infondatezza del ricorso, concludendo per l'integrale rigetto e ha depositato memoria illustrativa e nota spese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l'unico motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52, comma quinto, lett. d), d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., per avere la Corte di secondo grado affermato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, nonostante la mancata apposizione del visto di esecutività del ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ex art. 52, comma quinto, lett. d) d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, quindi, malgrado l'inesistenza del ruolo stesso.

Osserva che, dalla lettura della sentenza, risulta evidente che i Giudici d'appello abbiano confuso e posto sullo stesso piano l'esecutività dell'ingiunzione, ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, ed il visto di esecutività del ruolo per la riscossione, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera d) D. Lgs 446/1997. Oggetto di contestazione da parte della ricorrente, infatti, era stata la mancata apposizione, da parte del funzionario responsabile del Comune, del visto di esecutività del ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrate ex art. 52 comma 5 lettera d) D. L.gs. 446/1997 e, segnatamente, l'inesistenza del ruolo stesso. La ricorrente non aveva mai eccepito né posto in dubbio che l'ingiunzione di pagamento notificata fosse di per sé esecutiva; la Corte regionale aveva invece fondato erroneamente la propria decisione sulla diversa e non contestata esecutività dell'ingiunzione impugnata.

La ricorrente sottolinea di avere formulato la censura sin dal ricorso introduttivo del giudizio – alla pag. 5, righe 26 e 27 –, di aver rassegnato le conclusioni in quella sede chiedendo domandarsi, in via principale, declaratoria di nullità /o annullabilità, e/o inesistenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e/o illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, e di aver ribadito e argomentato l'eccezione nella memoria illustrativa del giudizio di primo grado, allorquando all'esito dell'istanza di accesso agli atti, il Comune non aveva fornito alcuna documentazione comprovante l'esistenza del ruolo e della relativa apposizione del visto di esecutività. Aggiunge di aver fondato il successivo gravame esclusivamente sulla medesima questione e che la Corte regionale, superando il profilo dell'inammissibilità, aveva disatteso il ricorso pronunziando nel merito.

1.1. La censura è inammissibile e comunque infondata.

1.2. Nel caso di specie, come può evincersi dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio proposto dalla contribuente, allegato all'odierno ricorso e richiamato nel corpo dello stesso, era stato prospettato, peraltro con formula dubitativa e probabilistica ("Inoltre dal testo dell'ingiunzione pare non essere stato rispettato l'art. 52 comma 5 d. lgs. 446/1997", ricorso, pag. 5) il vizio riferito genericamente alla violazione dell'art. 52, quinto comma, d. lgs. n. 446/1997, senza alcun riferimento alla lett. d) della disposizione, poi specificamente richiamato. Solo successivamente, con la memoria illustrativa del 3 settembre 2019, il vizio è stato sviluppato e argomentato dalla contribuente censurando l'inesistenza del ruolo per la riscossione e del visto di esecutività, ai sensi del citato art. 52, lett. d).

1.3. Nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro, dagli specifici motivi d'impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo (Cass., n. 2286/2025).

È stato inoltre affermato da questa Corte che "L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto."(Cass., n. 23528/2025). La memoria ex art. 32 d. lgs. n. 546/1992, depositabile sino a dieci giorni prima dell'udienza, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il "thema decidendum" (Cass., n. 18160/2025).

La censura sollevata dalla contribuente con il ricorso introduttivo era riferita, genericamente e con espressione dubitativa e probabilistica, alla violazione dell'art. 52 d. lgs. n. 446/1997 - norma recante sette commi che distinti numeri e lettere - senza alcun riferimento alla lettera d) e senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno del motivo.

La successiva specifica deduzione del vizio nella memoria di cui all'art. 32 d. Lgs. n. 546/1992, non essendo stata ritualmente sollevata dalla contribuente con il ricorso introduttivo, doveva quindi ritenersi inammissibile perché tardiva, come peraltro ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto (cfr. Cass. n. 13934/2011) e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 (cfr. Cass. n. 22662/2014, n. 9754/2003, n. 19616/2018). Né tale allegazione può giustificarsi, come osservato dalla contribuente, sulla base della documentazione depositata in giudizio dall'Ufficio, in quanto siffatto adempimento potrebbe semmai legittimare la proposizione, tempestiva, di motivi aggiunti, e non già l'integrazione delle censure a mezzo di memoria

1.4. La censura è comunque destituita di fondamento, essendo pacifico che l'ingiunzione di pagamento è un atto di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (Cass., n. 18104/2021; Cass., n. 3592/2021; Cass. n. 20148/2023) e che la disciplina di cui all'art. 52, lett. d) cit. è alla stessa inapplicabile (Cass. n. 17079/2022; Cass., n. 20148/2023).

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.655,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e di euro 200,00 per esborsi, in favore del Comune controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026

Il Presidente

dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale